

## **Modello 730/2011 - redditi 2010: principali novità**

Con provvedimento del 17 Gennaio 2011, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/2011, redditi 2010, con le relative istruzioni che presenta numerose e sostanziali variazioni rispetto a quello dell'anno precedente e di cui qui di seguito esponiamo i principali contenuti.

### **Domicilio per la notificazione degli atti**

L'Amministrazione finanziaria, alla luce di quanto previsto dall'art. 38 del Decreto Legge n. 78/2010, ha disposto che in caso il contribuente volesse eleggere domicilio fiscale in un luogo diverso rispetto a quello della residenza anagrafica, potrà farlo solo tramite lettera raccomandata e non più tramite il modello di dichiarazione dei redditi.

### **Quadro B – redditi dei fabbricati**

Il nuovo modello ha introdotto nel **Quadro B, Sezione I**, la nuova **colonna 8**, che consente, in via facoltativa, a coloro che possiedono un immobile ad uso abitativo situato nella provincia dell'Aquila soggetto a locazione a canone "convenzionale", di applicare, sul reddito prodotto, un'imposta sostitutiva del 20 per cento. Si precisa che, a tal fine, il contratto deve essere stipulato tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di un'impresa, arte o professione.

### **Quadro C – redditi di lavoro dipendente e assimilati**

Le istruzioni ministeriali recepiscono, anche per l'anno d'imposta 2010, nel **quadro C, sezione I, rigo C5** del modello in argomento, la tassazione agevolata per i compensi erogati in relazione ad **incrementi della produttività**.

La norma consente, con efficacia nel periodo compreso tra il **1° gennaio 2010 ed il 31 Dicembre 2010**, solo ai lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionale e comunale pari al 10 per cento sui compensi derivanti dall'incremento di produttività, nel limite complessivo di 6.000,00 euro lordi.

Il contribuente, presentando la dichiarazione dei redditi, in presenza delle predette somme, potrà decidere di compilare **in maniera facoltativa** tale sezione nel caso in cui decida di optare per una modalità di tassazione diversa da quella applicata dal sostituto d'imposta, qualora ritenga quest'ultima meno vantaggiosa.

Nella nuova **Sezione V, rigo C14 del quadro C** dovranno essere indicate le detrazioni d'imposta riconosciute al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso.

Questa sezione è riservata al personale di tale comparto per il quale è stata prevista una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 4, c. 3, del Decreto Legge n. 185/2008), il cui importo **non può essere superiore a 149,50 euro**.

L'agevolazione spetta ai lavoratori qui compresi che nell'anno 2009 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000,00 euro. L'indicazione in questo rigo della detrazione riconosciuta dal sostituto consente la fruizione della stessa in sede di liquidazione della dichiarazione (**rigo 34 del Modello 730-3**).

#### **Quadro E – Sezione IV: oneri per i quali è riconosciuta la detrazione del 20 %**

In questa sezione, sono rimaste invariate le detrazioni d'imposta del 20 per cento per le spese sostenute nell'anno 2010 relativamente alla sostituzione di frigoriferi e congelatori, per l'acquisto di motori ad elevata efficienza e di variatori di velocità.

La **colonna 4** del rigo E37 è stata introdotta nel 2010 per consentire ai contribuenti interessati di fruire della detrazione del 20% (Legge n. 33 del 9 Aprile 2009) sull'acquisto di mobili, elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

Le spese dovevano essere sostenute dal **7 Febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009** e ripartite, tra gli aventi diritto, **in cinque quote annuali** di pari importo tra loro, su di un importo massimo complessivo **non superiore a 10.000 euro**.

Compilando tale colonna, il contribuente potrà fruire della detrazione in argomento sulla **seconda rata** e l'importo qui da riportare sarà lo stesso di quello indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi presentata per l'anno 2009 (colonna 4 del rigo E37 del Modello 730/2010 o colonna 4 del rigo PR43 del Modello UNICO PF/2010).

Vi ricordiamo che la condizione necessaria per ottenere la detrazione in argomento dovrà essere quella che, a partire dal 1° Luglio 2008, il contribuente stesso abbia sostenuto spese di ristrutturazione edilizia per le quali fruisce della detrazione del 36 % .

#### **Quadro F, rigo F7 – Sezione VI : soglie di esenzione aggiuntiva comunale**

Questa sezione deve essere compilata solo dai contribuenti che risiedono in uno dei Comuni che, con riferimento all'aggiuntiva comunale dovuta per il 2010 e/o per il 2011, hanno stabilito una soglia di esenzione o un'aliquota agevolata con riferimento a particolari condizioni soggettive non desumibili dai dati presenti nel modello di dichiarazione (ad esempio, quelle riferite alla composizione del nucleo familiare o al calcolo dell'ISEE) e che si trovano nelle condizioni previste dalla delibera che ha stabilito la soglia di esenzione o l'aliquota agevolata.

### **Quadro F – Sezione IX: richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009**

L’Agenzia delle Entrate, con l’inserimento di questa nuova sezione, consente, in virtù della recente chiarimento intervenuto con la Risoluzione n. 83/E/2010, ai lavoratori dipendenti, che negli anni 2008 e/o 2009 hanno percepito **compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario riconducibili a incrementi di produttività**, di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate nel caso in cui i compensi siano stati assoggettati a tassazione ordinaria anziché all’imposta sostitutiva del 10 per cento.

Si precisa che, per l’anno 2008, il rimborso può essere richiesto solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2007 non è superiore a 30.000,00 euro e, per l’anno 2009, solo se il reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno 2008 non è stato superiore a 35.000,00 euro, considerando anche le somme che sono state assoggettate ad imposta sostitutiva.

Pertanto, per consentire al CAF la corretta determinazione del rimborso spettante, i contribuenti saranno tenuti ad esibire il CUD 2011, attestante le somme erogate negli anni 2008 e/o 2009 a titolo di incremento della produttività (punti 97 e/o 99 compilati e relativa annotazione) ed, inoltre, i Modelli CUD e l’eventuale dichiarazione dei redditi relativi all’anno nel quale sono stati erogati i suddetti compensi.

Sulla base di tale documentazione esibita, chi presta l’assistenza fiscale calcolerà l’ammontare del rimborso effettivamente spettante (rimborso IRPEF, diminuito dell’imposta sostitutiva dovuta, e rimborso addizionali regionale e comunale).

Si precisa, inoltre, che il rimborso non può essere richiesto con la dichiarazione in argomento qualora sia stato già richiesto mediante istanza di rimborso all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate (art. 38 del D.P.R. n. 602/1973), oppure sia stata presentata una dichiarazione integrativa per gli anni 2008 e/o 2009 per far valere la tassazione più favorevole, assoggettando ad imposta sostitutiva i compensi per lavoro notturno o per prestazioni di lavoro straordinario.

### **Quadro G – Sezione II: Credito d’imposta reintegro anticipazioni fondi pensione**

Questa nuova sezione è stata introdotta al fine di consentire ai contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche complementari e che, per determinate esigenze (ad esempio spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni e acquisto della prima casa), hanno richiesto un’anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata, di potersi vedere riconosciuto un credito d’imposta pari alla ritenuta a titolo d’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

Infatti, la norma consente, a scelta dell'aderente, di poter ricostituire la posizione individuale esistente all'atto dell'anticipazione reintegrando il proprio fondo mediante contribuzioni periodiche o in unica soluzione

Chi aderisce deve rendere un'espressa dichiarazione al fondo con la quale dispone se e per quale somma la contribuzione debba intendersi come reintegro. La comunicazione deve essere resa entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è effettuato il reintegro. Il credito d'imposta spetta solo con riferimento alle somme qualificate come "reintegro".

### **Quadro G – Sezione II**

L'Agenzia delle Entrate ha inserito questa nuova sezione per consentire al contribuente, che si è avvalso di una mediazione per la risoluzione di una controversia civile o commerciale, di vedersi riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere tale procedimento (art. 20 Decreto Legislativo n. 28 del 5 marzo 2010).

In caso di successo della mediazione, detto credito sarà riconosciuto entro il limite di 500,00 euro. In caso di insuccesso, il credito sarà ridotto della metà.

Ai sensi della novellata disciplina, il Ministero della Giustizia **comunicerà all'interessato l'importo del credito d'imposta spettante entro il 30 maggio** di ciascun anno a partire dall'anno 2011 e trasmetterà, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, l'elenco dei beneficiari ed i relativi importi a ciascuno comunicati.

Il credito d'imposta:

- dovrà essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi;
- sarà utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione;
- potrà essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 (art. 17 decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) e, da parte dei contribuenti non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi;
- non darà luogo a rimborso e non concorrerà alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi.